ITALIA

F.I.M.A.A.

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari

STATUTO

(approvato dall'Assemblea nella seduta del 2 dicembre 2023)

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI....1
Art. 1 – Denominazione....1
Art. 2 – Ambiti di Rappresentanza....1
Art. 3 – Rapporti con la Confederazione....1
Art. 4 – Adesioni ad Enti/Organismi Nazionali e Internazionali – Partecipazione a Organismi di Coordinamento Sindacale....2
Art. 5 – Sede e durata....2
Art. 6 – Autonomia associativa....2
Art. 7 – Principi e valori ispiratori....2
Art. 8 – Codici etico e deontologico....3
Art. 9 – Scopi della Federazione....3

TITOLO II – IL SISTEMA FIMAA: SOCI, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI....4
Art. 10 – Il sistema FIMAA - Soci....4
Art. 11 – Adesione ed inquadramento degli associati....6
Art. 12 – FIMAA....6
Art. 13 – FIMAA-Unioni Regionali o Interregionali....6
Art. 14 – FIMAA-Associazioni Territoriali....7
Art. 15 – Enti ed organismi collegati/promossi a/da FIMAA diversi dalle Società – Enti ed Organismi collegati diversi dalle Società collegati/promossi a/da Confcommercio-Imprese per l'Italia....8
Art. 16 – Requisiti di appartenenza e di ammissione alla FIMAA....8

TITOLO IV – RECESSO, ESCLUSIONE....9
Art. 17 – Recesso....10
Art. 18 – Esclusione....10

TITOLO V - ORGANI ASSOCIATIVI DEL SISTEMA: DISPOSIZIONI GENERALI....11
Art. 19 – Composizione....11
Art. 20 – Incompatibilità....12
Art. 21 – Durata....13
Art. 22 – Rieleggibilità del Presidente....13

TITOLO VI – Gli Organi di FIMAA....13
Art. 23 – Organi....13
Art. 24 – Assemblea: criteri per la rappresentanza....14
Art. 25 – Assemblea: composizione....15
Art. 26 – Assemblea: competenze....15
Art. 27 – Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento....16
Art. 28 – Consiglio Nazionale: composizione....17
Art. 29 – Consiglio Nazionale: competenze....18
Art. 30 – Consiglio Nazionale: modalità di convocazione e svolgimento....19
Art. 31 – Presidente....20
Art. 32 – Giunta Esecutiva Nazionale....21
Art. 33 – Collegio dei Revisori dei Conti....22
Art. 34 – Collegio dei Probiviri....22
Art. 35 – Arbitrato....23
Art. 36 – Segretario Generale....23
Art. 37 – FIMAA Consulte Nazionali di Settore....24

TITOLO VII – RISORSE DEL SISTEMA....24
Art. 38 – Contribuzione....24
Art. 39 – Fondo comune....24
Art. 40 – Esercizio finanziario....25
Art.41 – Bilancio preventivo e d'esercizio....25

TITOLO VIII NORME FINALI....25
Art. 42 – Scioglimento della Federazione....25
Art. 43 – Rinvio....26

TITOLO I
Principi Generali

Art. 1 – Denominazione

La Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari, denominata anche F.I.M.A.A., ovvero FIMAA (di seguito indicata, per brevità, anche come Federazione), è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

Art. 2 – Ambiti di Rappresentanza

FIMAA costituisce, con particolare riferimento ai soggetti imprenditoriali che operano nel campo della mediazione, dell'agenzia d'affari, dell'agenzia in attività finanziaria e del mandato nel settore immobiliare, così come individuati dalla normativa vigente, il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese professionalizzate di servizio alle persone ed alle imprese, che si riconoscono in particolare nei settori della Mediazione Immobiliare, della Mediazione Merceologica, della Mediazione Creditizia, della Mediazione in genere svolta a carattere imprenditoriale, dell'Agenzia d'Affari, dell'Agenzia in Attività Finanziaria, dei collaboratori ex art. 128 TUB dei Mediatori Creditizi e dei Mandatari nel settore immobiliare, nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale. FIMAA rappresenta e tutela sul piano nazionale, ed ai vari livelli territoriali e regionali, gli interessi sociali, morali ed economici dei Mediatori e Agenti e Mandatari, così come in questo articolo individuati.

Art. 3 – Rapporti con la Confederazione

1. FIMAA aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" (di seguito indicata, per brevità, anche come "Confcommercio" o "Confederazione"), ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
2. "FIMAA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna altresì ad accettare:
   - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
   - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
   - accetta le norme previste all'art. 12, comma 7 dello Statuto Confederale, in ordine alla possibilità di riconoscere alle Associazioni Territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" i "contributi di adesione contrattuale" ed altri similari contributi previsti dai CCNL eventualmente sottoscritti in base all'art. 4, lettera a-bis);
   - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
   - le norme previste all'art. 18 comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio – Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.
3. "FIMAA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni

societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Art. 4 – Adesioni ad Enti/Organismi Nazionali e Internazionali – Partecipazione a Organismi di Coordinamento Sindacale

FIMAA può aderire, con delibera del Consiglio Nazionale Federale, ad Associazioni, Federazioni, Enti, Confederazioni, Organismi, etc. di carattere nazionale, europeo o internazionale che perseguano finalità in armonia con quelle della Federazione e che abbiano Statuti non in contrasto con quello della Federazione e della Confederazione, che, in qualunque caso, può porre il veto a dette adesioni. FIMAA può, con delibera del Consiglio Nazionale Federale, partecipare alla costituzione ed alle attività di Organismi/Associazioni/Federazioni di Coordinamento di Settore/Categoria per i settori/categorie rappresentati.

Art. 5 – Sede e durata

FIMAA ha sede in Roma e durata illimitata.

Art. 6 – Autonomia associativa

FIMAA è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. FIMAA persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 7 – Principi e valori ispiratori

1. FIMAA si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo.
2. FIMAA si riconosce, inoltre, nei valori che informano lo Statuto di Confcommercio. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
   - 2.1. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
   - 2.2. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
   - 2.3. la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
   - 2.4. l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non; nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti o ambienti criminali;
   - 2.5. la democrazia interna, quale regola fondamentale per la Federazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che FIMAA propugna nel Paese;
   - 2.6. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
   - 2.7. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
   - 2.8. la solidarietà all'interno del sistema Federale e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
   - 2.9. l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
   - 2.10. la tutela degli interessi legittimi e collettivi delle imprese rappresentate, nel rispetto

degli interessi dei consumatori ed utenti ed in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;

2.11. la partecipazione attiva e disponibile dei Soci e dei loro Rappresentanti, presenti negli Organi Federali Nazionali ed ai vari livelli, nelle forme stabilite dagli Statuti, dai Codici e dalle deliberazioni Federali e Confederali;

2.12. la condotta morale e professionale integra, così come meglio espressa nel Codice Etico Confcommercio, nel Codice Etico FIMAA, nel Codice Deontologico FIMAA, dei Soci e dei loro Rappresentanti, presenti negli Organi Federali Nazionali ed ai vari livelli;

2.13. l'espletamento da parte dei Rappresentanti dei Soci negli Organi, Consulte, Gruppi, Commissioni, Comitati Nazionali Federali, degli incarichi elettivi e di nomina con spirito di servizio, gratuitamente e con disponibilità a rimetterli alla Federazione, qualora il superiore interesse di essa lo esiga e gliene sia fatta richiesta scritta da parte della Giunta Esecutiva FIMAA;

2.14. il dovere da parte dei Soci e dei loro Rappresentanti, presenti negli Organi Federali Nazionali ed ai vari livelli, di garantire la migliore qualità dell'immagine della Federazione ed il rispetto del nome e dell'onorabilità della Federazione stessa in ogni attività chiamati a svolgere per la FIMAA e nell'ambito delle attività delle proprie imprese.

Art. 8 – Codici etico e deontologico

FIMAA adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo della Federazione. FIMAA può altresì dotarsi di un proprio specifico Codice Etico, ovvero di un Codice Deontologico e professionale valido per le imprese e gli operatori rappresentati, purché non in contrasto con il Codice Etico della Confederazione.

Art. 9 – Scopi della Federazione

1. FIMAA, nell'interesse generale e collettivo e legittimo degli imprenditori rappresentati, ha per scopi:

1.1. la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;

1.2. la tutela e la rappresentanza delle imprese e dei settori economici che si riconoscono nel sistema Federale presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, FIMAA è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nonché delle imprese che, ai sensi dell'Art. 2 del presente Statuto, fanno parte del sistema Federale;

1.3. la promozione e la tutela degli interessi morali, sociali ed economici dei Mediatori, dei Mandatari nel settore immobiliare e degli Agenti d'Affari e/o in Attività Finanziaria nei confronti di qualsiasi organismo pubblico o privato;

1.4. il favorire le relazioni tra i soci, e attraverso loro, tra le imprese iscritte, per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse, anche individuando delle linee comuni di settore, meglio espresse nelle FIMAA-Consulte di Settore Nazionali e nelle Commissioni Nazionali;

1.5. la valorizzazione degli interessi delle imprese che si riconoscono nel sistema ed il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo;

1.6. l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori ed ai soci che aderiscono al sistema FIMAA,

in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

1.7. l'attivazione di servizi rivolti ai soci, alla persona e alle imprese, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi organizzativi contenuti nel presente Statuto;

1.8. la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

1.9. la stipula di contratti collettivi nazionali di comparto e/o di categoria/settore, nell'ambito delle imprese rappresentate di cui all'Art. 2 del presente Statuto, e/o integrativi e ogni altra tipologia di contratto/accordo collettivo di carattere normativo, obbligatorio tra le parti, anche in merito alla bilateralità, ed economico e finanziario, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione; sottoscrive accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, negoziati con l'assistenza dei competenti uffici Confederali e firmati congiuntamente a "Confcommercio - Imprese per l'Italia", così come disciplinato all'art. 10, comma 4, lettera c) dello Statuto Confederale;

1.10. designare e/o nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, Strutture, Organismi, Società, etc. per la realizzazione degli scopi sociali;

1.11. promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza, consulenza alle imprese iscritte ai soci ed ai soci stessi;

1.12. pubblicare e diffondere periodicamente propri organi di stampa ufficiali e/o altri organi di informazioni, ovvero altro tipo di pubblicazione periodica e non, sia cartacea, che on-line;

1.13. partecipare, anche in forma azionaria, a Società, Enti, Organismi, etc. per la realizzazione degli scopi sociali;

1.14. promuovere la qualificazione e la formazione imprenditoriale delle imprese iscritte, delle imprese iscritte ai Soci e/o dei Soci stessi anche mediante la costituzione di un proprio Ente di Formazione Nazionale Federale;

1.15. promuovere la qualificazione e lo sviluppo delle professionalità imprenditoriali delle imprese iscritte, delle imprese iscritte ai Soci e/o dei Soci stessi anche mediante la costituzione di una propria Società di Servizi Nazionale Federale;

1.16. promuovere la qualificazione e lo sviluppo delle professionalità imprenditoriali delle imprese iscritte, delle imprese iscritte ai Soci e/o dei Soci stessi con la costituzione di specifiche Società di Servizi, partecipate o controllate da FIMAA;

1.17. espletare ogni altro compito che l'Assemblea e/o gli altri Organi Federali e/o norme di legge o amministrative o contrattuali assegneranno alla Federazione;

1.18. l'adozione, per le imprese e gli operatori rappresentati, dei CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza.

TITOLO II
Il sistema FIMAA: soci, organizzazione e funzioni

Art. 10 – Il sistema FIMAA - Soci

1. I Soci effettivi della FIMAA sono:
   1.1. FIMAA-Associazioni Territoriali (di seguito indicate, per brevità, anche come FIMAA

Territoriali), nella loro articolazione di FIMAA-FIA Federazioni Autonome Territoriali (di seguito indicate, per brevità, anche come FIA), aderenti alle Confcommercio - Imprese per l'Italia Associazioni Territoriali, di FIMAA-FIG Federazioni Gestite Territoriali dalle Confcommercio Imprese per l'Italia-Associazioni Territoriali (di seguito indicate, per brevità, anche come FIG) e di FIMAA-FIS Sindacati Interni Territoriali alle Confcommercio Imprese per l'Italia-Associazioni Territoriali (di seguito indicate, per brevità, anche come FIS);

1.2. Sono articolazioni di FIMAA, senza diritto di voto in Assemblea, le FIMAA-Unioni Regionali o Interregionali (di seguito indicate, per brevità, anche come FIMAA Regionali o FIMAA Interregionali o FIMAA Regionali/Interregionali), ove costituite. In tal caso dovranno dotarsi di uno Statuto in armonia con il presente Statuto. Ai fini del presente Statuto le FIMAA Regionali e le FIMAA Interregionali sono equiparate une alle altre.

1.3. Il Consiglio Nazionale può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli della Federazione. Sulle domande di adesione a FIMAA delibera il Consiglio Nazionale, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

2. Procedure e modalità per l'adesione ed il riconoscimento da parte di FIMAA dei Soci di cui al precedente comma 1 sono determinati dal Consiglio Nazionale attraverso apposito Regolamento.
3. I Soci FIA e FIG di cui al precedente comma 1 devono avere uno Statuto conforme al presente Statuto.
4. Tutti i livelli che compongono il sistema FIMAA conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto.
5. Ad ogni livello del sistema Federale i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote/contributi associativi Federali e nei confronti di Confcommercio-Imprese per l'Italia del corrispondente livello territoriale e dei livelli superiori, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso il pertinente livello del sistema Federale e/o Confederale o dei livelli inferiori e superiori, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi e, soprattutto, il diritto di elettorato attivo e passivo.
6. L'organizzazione dei livelli che compongono il sistema FIMAA si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
7. Il livello nazionale non risponde di qualsivoglia obbligazione economica contratta dagli altri livelli del sistema, non risponde di qualsiasi attività svolta dai soci, associazioni territoriali, nei loro territori di competenza, che non sia stata oggetto di specifica indicazione o accettazione scritta da parte di FIMAA.
8. È fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere o aderire, direttamente o attraverso propri componenti/imprenditori iscritti negli Organi FIMAA, ad altri Organismi (Associazioni/Federazioni/Organizzazioni/Confederazioni sindacali/Enti in genere) concorrenti o aventi finalità identiche, anche in parte, e/o incompatibili, anche in parte, con quelle perseguite dalla Federazione. L'adesione comprovata del socio o del proprio Rappresentante negli Organi Sociali FIMAA a detti Organismi comporta ipso iure la decadenza da socio FIMAA e la decadenza ipso iure da componente di Organo Nazionale o Consulta/Commissione/Gruppo/Comitato FIMAA.

Art. 11 – Adesione ed inquadramento degli associati

1. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a FIMAA o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di FIMAA, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'adesione a FIMAA o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'operatore – anche detto associato, operatore associato o impresa iscritta –, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
3. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, FIMAA promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.
4. Ciascun operatore acquista lo status di associato di FIMAA, attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative. Ciascun operatore, che entra a far parte del sistema di FIMAA ai sensi del periodo precedente, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.
5. I soci sono tenuti a corrispondere a FIMAA i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di FIMAA, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
6. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di FIMAA ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 12 – FIMAA

FIMAA è il livello nazionale del Sistema, elabora ed esprime la sintesi degli interessi di cui l'intero sistema è portatore. FIMAA è titolare esclusiva della denominazione di cui all'Art. 1 del presente Statuto e del relativo logo. La loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti alla Federazione e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema federale, nonché al rispetto delle norme previste dal presente Statuto e da quello confederale. FIMAA, per l'ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

Art. 13 – FIMAA-Unioni Regionali o Interregionali

1. Le FIMAA-Unioni Regionali o Interregionali –costituite dalle FIMAA Associazioni Territoriali territorialmente competenti legalmente costituite e soci FIMAA – sono il livello regionale o interregionale del sistema FIMAA.
2. Le FIMAA-Unioni Regionali/Interregionali rappresentano in ciascuna sede

regionale/interregionale – nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali e con la stessa Federazione nazionale – il sistema FIMAA nelle materie di competenza delle Regioni. FIMAA non ammette più di una FIMAA-Unione Regionale per la stessa Regione o Unione Interregionale per la medesima Interregione.

Art. 14 – FIMAA-Associazioni Territoriali

1. Le FIMAA Associazioni Territoriali sono il livello provinciale o interprovinciale o sub regionale del sistema Federale e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 10 del presente Statuto, associano le imprese, gli imprenditori e altri soggetti, anche con diversità di status associativo, in possesso dei requisiti di legge in tema di mediazione, mandato immobiliare, agenzia d'affari e attività finanziaria con sede od unità locali nel territorio di propria competenza.
2. Le FIMAA Associazioni Territoriali possono essere costituite in FIMAA-FIA Associazioni Autonome Territoriali, in FIMAA-FIG Associazioni Gestite Territoriali ed in FIMAA-FIS Sindacati Interni Territoriali:
   2.1. Le FIMAA-FIA Associazioni Autonome Territoriali, costituite per atto tra privati con data certa o per atto pubblico di notaio, sono Strutture Sindacali, con proprio Statuto, che hanno autonomia sindacale ed amministrativa ed economico-finanziaria-patrimoniale e che sono necessariamente aderenti alle Confcommercio Imprese per l'Italia – Associazioni Territoriali, insistenti nello stesso territorio. La mancata adesione alle Confcommercio Imprese per l'Italia-Associazioni Territoriali, certificata a FIMAA dal Presidente o dal Direttore/Segretario Generale di quest'ultima, con apposita Certificazione di Adesione e di Comunicazione del Presidente FIMAA Territoriale, determina ipso iure la decadenza da socio FIMAA;
   2.2. Le FIMAA-FIG Associazioni Gestite Territoriali, costituite per atto tra privati con data certa o per atto pubblico di notaio, sono Strutture Sindacali, con proprio Statuto, che hanno soltanto autonomia sindacale e non amministrativa/economica/finanziaria/patrimoniale, avendo demandato queste ultime alle Confcommercio Imprese per l'Italia – Associazioni Territoriali, insistenti nello stesso territorio, ed a cui sono necessariamente aderenti. La mancata adesione alle Confcommercio Imprese per l'Italia-Associazioni Territoriali, certificata a FIMAA dal Presidente o dal Direttore/Segretario Generale di quest'ultima, con apposita Certificazione di Adesione e di Comunicazione del Presidente FIMAA Territoriale determina ipso iure la decadenza da socio FIMAA;
   2.3. Le FIMAA-FIS Sindacati Interni Territoriali, non costituite per atto tra privati con data certa o per atto pubblico di notaio, sono Strutture Sindacali, con proprio Regolamento, che non hanno autonomia sindacale ed amministrativa-economica-finanziaria-patrimoniale e che sono articolazioni interne quali sindacati di categoria operanti nell'ambito delle Confcommercio Imprese per l'Italia – Associazioni Territoriali, che, attraverso il Presidente o il Direttore/Segretario Generale, certificheranno a FIMAA, la Comunicazione del Presidente FIMAA Territoriale.
3. FIMAA non ammette più di una FIMAA-Associazione Territoriale per lo stesso territorio. Il Territorio di riferimento per i Soci Territoriali FIMAA coincide con il Territorio su cui insiste la Confcommercio Imprese per l'Italia-Associazione Territoriale di riferimento. Sono automaticamente aderenti a FIMAA e, quindi, automaticamente Soci FIMAA, i Soci Territoriali derivanti da acquisizioni, accorpamenti, fusioni, ricostituzioni, scorpori, di Confcommercio Imprese per l'Italia-Associazioni Territoriali e Confcommercio-Imprese per

l'Italia Unioni Regionali/Interregionali, che avverranno in corso di vigenza del presente Statuto, decadendo automaticamente da Socio FIMAA i pre-esistenti Soci FIMAA. Solo le FIMAA-Associazioni Territoriali operanti secondo tali principi ed aventi diritto di elettorato attivo e passivo presso la Confcommercio-Imprese per l'Italia, possono essere considerati Soci Territoriali di FIMAA, con l'applicazione agli stessi dei conseguenti diritti derivanti dallo status di socio FIMAA e di conseguenza quelli di elettorato attivo e passivo. Non può essere qualificato come Socio FIMAA, una Struttura Territoriale il cui territorio di riferimento non coincida con il territorio di riferimento della corrispondente Confcommercio Imprese per l'Italia-Associazione Territoriale. Non può essere qualificato come Socio FIMAA, una Struttura il cui territorio sia parte o mandamento di una superiore Confcommercio-Imprese per l'Italia Associazione Territoriale. Le norme qui indicate per i Soci FIMAA Territoriali valgono anche per i Soci FIMAA Regionali/Interregionali.

Art. 15 – Enti ed organismi collegati/promossi a/da FIMAA diversi dalle Società – Enti ed Organismi collegati diversi dalle Società collegati/promossi a/da Confcommercio-Imprese per l'Italia

1. Sono enti ed organismi collegati alla Federazione quelli costituiti, promossi o comunque partecipati dalla stessa, diversi dalle società.
2. Con deliberazione del Consiglio Nazionale possono essere riconosciuti come enti collegati anche quelli ai quali la Federazione soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta Nazionale, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni Federali in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati diversi dalle società devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti della Federazione nei propri Organi Direttivi ed il coordinamento della propria attività con i diversi livelli organizzativi del sistema Federale.
5. FIMAA riconosce particolare rilevanza ed importanza per il proprio Sistema, agli Enti ed Organismi collegati/promossi a/da Confcommercio - Imprese per l'Italia e nello specifico, tra gli altri, all'Ente di Patronato ENASCO ed all'Associazione Anziani e Pensionati 50&Più ed al Sistema degli Enti e dei Fondi Bilaterali Confederali.

TITOLO III
Il sistema FIMAA: requisiti di appartenenza e di ammissione per le FIMAA Unioni Regionali/Interregionali e per le FIMAA Associazioni Territoriali

Art. 16 – Requisiti di appartenenza e di ammissione alla FIMAA

1. Possono essere ammessi come Soci effettivi a FIMAA le FIMAA Associazioni Territoriali (nelle tre articolazioni di FIA, FIG e FIS), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
   1.1. avere uno Statuto, per le FIA e FIG, in armonia con il presente Statuto e conforme ai contenuti vincolanti di cui al successivo comma 2;
2. Gli Statuti delle FIMAA Associazioni Territoriali FIA e FIG, nonché delle FIMAA-Unioni Regionali/Interregionali ove costituite e riconosciute, prevedono:
   2.1. l'esplicita attestazione di appartenenza al sistema Confcommercio – Imprese per l'Italia e al sistema FIMAA, di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico FIMAA e del Codice Etico Confcommercio, del Codice Deontologico FIMAA, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi della Federazione e della Confederazione ai vari livelli;

2.2. valori, identità, adesioni, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto, in particolare agli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11.

3. Le domande di ammissione a FIMAA da parte e di nuove FIMAA-Associazioni Territoriali e di nuove FIMAA-Unioni Regionali/Interregionali, sono rivolte al Consiglio Nazionale, che delibera in merito, e devono essere corredate dalla documentazione attestante l'integrale possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il Consiglio Nazionale delibera previo parere scritto della Giunta Esecutiva FIMAA. Per acquisire la qualifica di socio FIMAA le nuove FIMAA-Associazioni Territoriali, oltre a quanto sopra rappresentato, devono presentare domanda di ammissione a socio al Consiglio Nazionale sottoscritta dal Presidente Territoriale. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, anche per quanto riguarda il versamento dei contributi associativi delle proprie imprese iscritte a livello provinciale in formula convenzionale o altro ai sensi, tra l'altro, delle norme della legge n.311/1973, e sue successive integrazioni e modificazioni, o di altre norme similari vigenti, che permettono ad Enti/Strutture/Etc. l'esazione di contributi associativi, ovvero ai sensi di norme contrattuali collettive. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. L'eventuale recesso dovrà essere presentato con lettera raccomandata o pec entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. L'adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio FIMAA e di conseguenza di socio Confederale, o viceversa, e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello Confederale e degli Statuti dei vari livelli territoriali Federali e Confederali, nonché del Codice Etico Confederale e del Codice Etico e del Codice Deontologico FIMAA. Il contestuale inquadramento delle imprese nella Federazione verticale di settore/categoria/comparto, ai vari livelli nazionale e territoriale, ed in quella di carattere generale orizzontale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale e realizza il principio del doppio inquadramento. La FIMAA cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione/iscrizione alla Federazione verticale di settore/categoria/comparto, ai vari livelli nazionale e territoriale, comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale orizzontale e generale, e viceversa. I Soci FIMAA Associazioni Territoriali annualmente, entro il 31 dicembre, consegnano o trasmettono in via telematica l'elenco anagrafico e aziendale delle proprie imprese iscritte, suddiviso per i settori di appartenenza. La delibera con cui il Consiglio Nazionale FIMAA accoglie la domanda di ammissione, è comunicata per iscritto, oltre che alla associazione richiedente, alle FIMAA-Unioni Regionali/Interregionali ove costituite e alle FIMAA-Associazioni Territoriali già appartenenti a FIMAA nel territorio regionale. Queste ultime, solo se in regola con tutti gli obblighi contributivi nei confronti della Federazione, entro 10 giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'Art. 34 del presente Statuto. La delibera di ammissione diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione, se nessuna Associazione Territoriale della Regione ha proposto ricorso in tal senso. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata via pec agli interessati entro 30 giorni e contro tale deliberazione gli interessati possono, entro 30 giorni dal ricevimento proporre ricorso al Collegio dei Probiviri Federale, che decide inappellabilmente entro i successivi 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

TITOLO IV
Recesso, esclusione

Art. 17 – Recesso

1. Il recesso da FIMAA si esercita con apposita dichiarazione scritta al Consiglio Nazionale FIMAA, comunicata mediante lettera raccomandata a.r. o pec.
2. Il recesso da FIMAA è deliberato, con le maggioranze previste dai rispettivi Statuti, dalle FIMAA Unioni Regionali/Interregionali e dalle FIMAA-Associazioni Territoriali. La convocazione dell'Organo associativo chiamato a deliberare sul recesso è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Nazionale della Federazione mediante lettera raccomandata a.r. o pec. La deliberazione di recesso, assunta in conformità con il presente articolo, diventa efficace, nei confronti di FIMAA e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
3. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di FIMAA.
4. FIMAA, su delibera del Consiglio Nazionale, conseguentemente alla deliberazione di recesso assunta, si farà carico della costituzione di un nuovo livello del sistema FIMAA, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello receduto, inibendo l'uso del nome, del marchio e del logo alla Struttura che ha operato il recesso.

Art. 18 – Esclusione

1. L'esclusione dalla Federazione delle FIMAA-Unioni Regionali/Interregionali e delle FIMAA Associazioni Territoriali, nel solo caso di FIA, è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.
2. La proposta è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema interessato può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al Presidente del livello del sistema interessato entro 7 giorni dalla sua adozione. Tale delibera diviene efficace dalla data della predetta comunicazione.
4. Ricevuta la comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al precedente comma 3, gli Organi associativi collegiali del livello del sistema escluso, entro 15 giorni possono proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'Art. 35 del presente Statuto. La delibera di esclusione diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. L'esclusione da FIMAA è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:
   5.1. il mancato pagamento dei contributi associativi per almeno un biennio, e quelli pregressi o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti di FIMAA, malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;
   5.2. la violazione di principi e norme contenute nel presente Statuto o nello Statuto del livello del sistema interessato, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti o deliberati degli Organi associativi di FIMAA;
   5.3. la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall'Art. 16 del presente Statuto.
6. L'esclusione non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di FIMAA.
7. FIMAA, su delibera del Consiglio Nazionale, si farà carico della costituzione di un nuovo livello del sistema FIMAA, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello escluso. Se trattasi di FIG o FIS o FIMAA Unione Regionale/Interregionale, se ne farà carico collegialmente con la Confcommercio Imprese

per l'Italia Associazione Territoriale/Unione Regionale.

TITOLO V
Organi associativi del sistema: disposizioni generali

Art. 19 – Composizione

1. Ad ogni livello del sistema FIMAA, i componenti elettivi degli Organi associativi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, sono gli imprenditori e i legali rappresentanti delle imprese che, ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto, fanno parte del sistema, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quelle dei pertinenti livelli del sistema, che sono in regola con il pagamento delle quote associative, in corso o pregresse deliberate dai competenti Organi e che non si trovino, in qualunque caso, in una posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema e che non si trovino in una situazione di incompatibilità di cui al successivo Art. 20 e che non si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, del Codice Etico, del Codice deontologico, di Regolamenti o di deliberati degli Organi associativi Federali e Confederali.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. A livello nazionale gli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1 e che siano Presidenti di FIMAA Territoriali o Regionali/Interregionali, che ai vari livelli del Sistema siano in regola con il pagamento delle quote associative in corso d'anno o pregresse per conto proprio e/o del Socio rappresentato. Possono essere componenti gli Organi Nazionali anche soggetti, sempre in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, che non siano Presidenti di FIMAA Territoriali o Regionali/Interregionali, che siano sempre ai vari livelli del Sistema in regola con il pagamento delle quote associative in corso d'anno o pregresse per conto proprio e che presentino la propria candidatura corredata da una delibera della Giunta/Consiglio Territoriale FIMAA che contenga la esplicita volontà collettiva dell'Organo Territoriale a candidare il soggetto interessato o da un elenco di firme di titolari/legali rappresentanti di imprese iscritte al Socio FIMAA del medesimo livello territoriale, alla data di presentazione della candidatura, secondo quanto risulti al tesseramento nazionale, pari al 20% dell'intero numero degli associati del Territorio in questione, così come certificati da FIMAA, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni.
4. Ad ogni livello del sistema FIMAA, i componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti, con riferimento agli Organi associativi di FIMAA, dal presente Statuto.
5. Decade ipso iure, il componente del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Federali che per tre riunioni consecutive non partecipa all'Organo, senza giustificare l'assenza per

iscritto alla Federazione. L'Organo ne prende esclusivamente atto.

6. Il componente di Organo Nazionale FIMAA che sia sottoposto, lui direttamente o l'impresa di cui è titolare o legale rappresentante, da parte della Confcommercio Imprese per l'Italia Associazione Territoriale, a cui è iscritto, a provvedimento di sospensione o esclusione, è automaticamente sospeso o escluso da FIMAA e, quindi, nel caso di sospensione, è sospeso dall'Organo FIMAA interessato fino alla data del compimento della sospensione a livello territoriale, e nel caso di esclusione, è escluso dall'Organo FIMAA, che provvederà alla sua sostituzione secondo le norme del presente Statuto. Nel caso in cui il sospeso o escluso proponga ricorso, nei casi previsti dagli Statuti di Confcommercio Imprese per l'Italia, di Confcommercio Imprese per l'Italia Unione Regionale/Interregionale o Associazione Territoriale, agli Organi previsti per il ricorso, per FIMAA la sospensione o esclusione restano sospese fino alla decisione di tale Organo, fermo restando la non partecipazione, nel periodo di riferimento, all'Organo FIMAA di cui l'interessato è componente, lasciandosi vacante il posto fino alla definizione della controversia. Nel caso di decadenza o mancata iscrizione, se trattasi di FIG o FIS, a qualsiasi causa, alla Confcommercio Imprese per l'Italia Associazione Territoriale di sua competenza, decade o è escluso automaticamente dagli Organi FIMAA, di cui è componente.

Art. 20 – Incompatibilità

1. Presso FIMAA la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per i soggetti membri di Giunta Esecutiva non Vicepresidenti, o di Consiglio Nazionale, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo del sistema FIMAA, ai sensi dei superiori commi 1 e 2, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ai diversi livelli del sistema FIMAA o Confcommercio – Imprese per l'Italia.
5. In ciascun Organo della Federazione non può essere eletta più di una persona che, in qualità di legale rappresentante o socio, faccia parte della stessa impresa o di imprese partecipate o comunque collegate tra loro. In ogni Organo non possono essere elette più di due persone affiliate allo stesso gruppo di franchising. In ciascun Organo della Federazione non può essere eletta più di una persona che sia in vincolo matrimoniale o di parentela/affinità con un altro rappresentante fino al 4° grado. Qualora ciò avvenisse resterà nell'Organo il più anziano d'età.
6. L'incarico di Segretario Generale FIMAA è altresì incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività d'impresa

commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema FIMAA e del sistema "Confcommercio Imprese per l'Italia", ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

7. In qualunque caso non sussiste alcuna incompatibilità con eventuali cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta a FIMAA in cui la stessa deleghi un proprio rappresentante.

Art. 21 – Durata

1. Le cariche elettive hanno durata quinquennale.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.
3. Gli Organi della FIMAA vengono eletti a scrutinio segreto. Tutte le cariche elettive negli Organi Sociali FIMAA e di elezione/designazione/incarico in Consulte, Commissioni, Gruppi e Comitati Nazionali FIMAA sono di regola gratuite. Gli eletti/designati negli Organi Sociali ed in Consulte/Commissioni/Gruppi/Comitati non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. La giustificazione va inviata via pec a FIMAA, che ne prende atto.

Art. 22 – Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

TITOLO VI
Gli Organi di FIMAA

Art. 23 – Organi

1. Gli Organi di FIMAA sono:
   1) l'Assemblea;
   2) il Consiglio Nazionale;
   3) il Presidente;
   4) la Giunta Esecutiva;
   5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
   6) il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina

l'automatica decadenza dalla relativa carica. L'assenza va giustificata per iscritto a mezzo pec, l'onere della prova è a carico dell'assente. La decadenza non va rilevata dall'Organo partecipato ed ha effetto ipso iure dalla prima riunione successiva alla terza assenza ingiustificata.

Art. 24 – Assemblea: criteri per la rappresentanza

1. Ciascuna FIMAA-Associazione Provinciale ha diritto in Assemblea, in ragione delle imprese iscritte a livello territoriale, e quindi dei contributi dovuti e corrisposti alla Federazione per l'esercizio precedente la data di convocazione della riunione, ad un voto per scaglione di imprese iscritte, così come determinate in numero assoluto territoriale nel Sistema Informativo FIMAA Gestione Tesseramento FIMAA e come riportate nella annuale certificazione di rappresentatività pubblicata dal Segretario Generale entro il 28 febbraio di ogni anno, sui dati relativi alle imprese iscritte ai Soci Territoriali FIMAA al 31 dicembre dell'anno precedente. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Gli scaglioni di imprese iscritte sono determinati come segue:
   - 1 voto fino a 40 imprese iscritte;
   - 2 voti da 41 a 80 imprese iscritte;
   - 3 voti da 81 a 120 imprese iscritte;
   - 4 voti da 121 a 160 imprese iscritte;
   - 5 voti da 161 a 200 imprese iscritte;
   - 6 voti da 201 a 250 imprese iscritte;
   - 7 voti da 251 a 300 imprese iscritte;
   - 8 voti da 301 a 350 imprese iscritte;
   - 9 voti da 351 a 400 imprese iscritte;
   - 10 voti da 401 a 450 imprese iscritte;
   - 11 voti da 451 a 500 imprese iscritte;
   - 12 voti da 501 a 550 imprese iscritte;
   - 13 voti da 551 a 600 imprese iscritte;
   - 14 voti da 601 a 650 imprese iscritte;
   - 15 voti da 651 a 700 imprese iscritte;
   - 16 voti da 701 a 750 imprese iscritte;
   - 17 voti da 751 a 800 imprese iscritte;
   - 18 voti da 801 a 850 imprese iscritte;
   - 19 voti da 851 a 900 imprese iscritte;
   - 20 voti da 901 a 950 imprese iscritte;
   - 21 voti da 951 a 1.000 imprese iscritte;
   - 1 voto in più ogni 100 imprese iscritte da 1.001 in poi, scattando il voto da 1.101 imprese iscritte.
2. Il calcolo dei voti da attribuire a ciascun Socio FIMAA viene effettuato sulla base di tutte le imprese iscritte a ciascun Socio Territoriale, e quindi alla Federazione, esclusivamente sul Sistema Informativo FIMAA Gestione Tesseramento FIMAA. Il contributo minimo annuale da versarsi da parte delle FIMAA Territoriali sarà calcolato moltiplicando il contributo ordinario annuale per un numero minimo di 40 imprese di cui al primo scaglione di voto.
3. Il numero dei voti attribuito a ciascuna FIMAA-Associazione Territoriale non può, comunque, superare il 10% del totale dei voti attribuiti in base al disposto del precedente comma 1.
4. Alle FIMAA Unioni Regionali/Interregionali non sono attribuiti voti.
5. A Gruppi e Consulte Nazionali non sono attribuiti voti.

6. Ai soci ammessi nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribuito un voto.
7. L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai livelli associativi in regola con il versamento dei contributi associativi, in corso e pregressi a FIMAA e a Confcommercio-Imprese per l'Italia, ai vari livelli.
8. L'esercizio del voto è effettuato dal Presidente Territoriale FIMAA così come eletto secondo i rispettivi Statuti per le FIA e le FIG e i Regolamenti per le FIS, così come certificati dalle Confcommercio Imprese per l'Italia dei rispettivi livelli annualmente. I Presidenti possono farsi rappresentare esclusivamente da un proprio Vicepresidente, o componente di Giunta Esecutiva/Consiglio Territoriale.

Art. 25 – Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle FIMAA-Associazioni Territoriali e delle FIMAA-Unioni Regionali/Interregionali, seppure quest'ultimi non abbiano diritto a voti.
2. Ciascuna FIMAA-Unione Regionale/Interregionale e FIMAA-Associazione Territoriale sarà rappresentata in Assemblea dal proprio Presidente e proprio legale rappresentante, o da suo delegato, che può essere esclusivamente un proprio Vicepresidente, o componente di Giunta Esecutiva/Consiglio Territoriale o Regionale/Interregionale. Nessun legale rappresentante di FIMAA Associazione Territoriale può essere portatore di delega da parte di altra FIMAA Associazione Territoriale.
3. Alle Assemblee, partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale. Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea i componenti degli Organi associativi previsti dal presente Statuto.

Art. 26 – Assemblea: competenze

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria o congressuale, quest'ultima definita anche Congresso o Assemblea Congressuale.
2. L'Assemblea ordinaria:
   2.1. stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Federazione vincolanti per il sistema;
   2.2. approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione di accompagnamento e ratifica eventuali assestamenti;
   2.3. approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
   2.4. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera, tra le altre cose, sulle modifiche statutarie, sugli atti che comportino alienazione di patrimonio immobiliare della Federazione e sullo scioglimento della Federazione ai sensi del presente Statuto, nonché sul Codice Etico FIMAA e sul Codice Deontologico FIMAA e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea Congressuale:
   - elegge, a scrutinio segreto, il Presidente;
   - elegge, a scrutino segreto:
   - 30 membri del Consiglio Nazionale;
   - il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

5. L'assemblea Congressuale è convocata ogni cinque anni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

Art. 27 – Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata, straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Nazionale, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 33% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi per posta elettronica, all'indirizzo indicato a FIMAA per iscritto da ciascun componente l'Assemblea, o a mezzo telefax o pec, almeno 15 giorni prima della data della riunione. FIMAA non risponde che dell'invio e l'Assemblea è validamente convocata, anche qualora il componente non riceva, per causa non imputabile a FIMAA, la posta elettronica all'indirizzo da lui fornito.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20% dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
7. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione, salvo che almeno il 10% dei presenti non chieda di votare la nomina di un altro componente la stessa. Svolge le funzioni di segretario, il Segretario Generale della Federazione. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di atti che comportino alienazione di patrimonio immobiliare della Federazione e di scioglimento della Federazione. Nel caso dell'Assemblea Congressuale, la stessa sarà regolata nel suo funzionamento da quanto stabilito nel Regolamento Elettorale FIMAA che sarà approvato dal Consiglio Nazionale FIMAA.
9. Per le votazioni si segue il metodo delle votazioni palesi, con controprova, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso. Alle elezioni delle cariche sociali, nell'assemblea congressuale, in caso di parità di voto si procederà al

ballottaggio tra i due più votati e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla FIMAA, così come certificata dal livello territoriale competente.

10. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 30% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nell'assemblea, tenendosi conto degli astenuti.
11. Per lo scioglimento della Federazione è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 75% dei voti complessivi. La deliberazione è adottata con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nell'assemblea, tenendosi conto degli astenuti. Per gli atti che comportino alienazione di patrimonio immobiliare è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 67 % dei voti complessivi. La deliberazione è adottata con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nell'assemblea, tenendosi conto degli astenuti.
12. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, da parte del Presidente stesso del Collegio dei Revisori dei Conti, per il suo svolgimento entro 90 giorni, della Assemblea Congressuale per il rinnovo di tutte le cariche associative.
13. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 51% dei suoi componenti e che rappresenti il 51 % dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Art. 28 – Consiglio Nazionale: composizione

1. Il Consiglio è composto da:
   a) il Presidente Nazionale, che lo presiede;
   b) 30 Consiglieri Nazionali eletti dall'assemblea, tra i Presidenti delle FIMAA Regionali/Interregionali e/o Territoriali, e/o tra i soggetti individuati al comma 2 dell'Art. 19 del presente Statuto, di cui 14 membri di Giunta Esecutiva. Anche i soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 19 del presente Statuto possono essere annoverati tra i 14 componenti di Giunta Esecutiva;
   c) I Coordinatori delle Consulte Nazionali di Settore: Mediazione Immobiliare, Mediazione Merceologica, Mediazione Creditizia, di Agenzia in Attività Finanziaria e di Agenzia d'Affari/Varia, sempreché costituite, nonché i Coordinatori del Gruppo Giovani, del Gruppo Donne e del Gruppo Anziani, laddove costituiti;
   d) Il past President, con diritto di voto;
   e) I Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo Art. 29 del presente Statuto.
2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alla lettera c) del precedente comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza, o per qualunque altra causa, presso FIMAA la carica in virtù della quale fa parte di diritto del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato nominato a tale carica.
3. Fuori dai casi previsti dal precedente comma 2, qualora, in corso di esercizio, un

componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1 venga a mancare per dimissioni o decadenza, si provvede alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti, che ne abbia i requisiti, alla precedente Assemblea Congressuale Elettiva. Se il componente è anche parte dei 14 membri della Giunta Esecutiva, decadrà anche da membro di Giunta Esecutiva e sarà sostituito con la procedura di cui al comma 3.a) dell'Art. 29 del presente Statuto con votazione sul singolo interessato. La stessa procedura si adotterà in caso di Vicepresidente e Vicepresidente Vicario, adottando la norma di cui al comma 3.b) dell'Art. 29 del presente Statuto con votazione sul singolo interessato.

4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative. Qualora non vi provveda il Presidente, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, trascorsi 30 giorni dalla data delle dimissioni.

Art. 29 – Consiglio Nazionale: competenze

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 6 componenti tra imprenditori, che, ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto, fanno parte del sistema FIMAA, o tra legali rappresentanti o amministratori con deleghe operative o dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione del sistema FIMAA, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
   a) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri membri, n. 14 componenti di Giunta Esecutiva, approvando o respingendo, integralmente tale proposta;
   b) su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta 5 Vicepresidenti, approvando o respingendo, integralmente tale proposta;
   c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale;
   d) nomina il/i Direttore/Direttori Responsabili, tra coloro che ne hanno i requisiti, del/degli Organo/i di Stampa cartacei e on-line della Federazione;
   e) approva ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre per approvazione finale all'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
   f) fissa l'importo dei contributi associativi Federali;
   g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari della Federazione;
   h) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati, oltre quelle/i previsti/e dal presente Statuto, e ne determina le competenze e funzioni;
   i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare e sulla costituzione degli Enti/Società/Organismi/etc. previsti dal presente Statuto;
   j) delibera, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, e su tutti gli atti che comportino acquisto di patrimonio immobiliare e propone all'Assemblea, da convocarsi in seduta straordinaria, l'assunzione di atti che comportino l'acquisto e alienazione di patrimonio immobiliare;
   k) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Federazione negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;

l) decide sulle domande di ammissione alla Federazione, ai sensi del presente Statuto;
m) delibera i provvedimenti di esclusione, ai sensi del presente Statuto o altro tipo di provvedimento riguardante le diverse articolazioni dei diversi livelli del sistema FIMAA, specificandone i motivi;
n) predispone il Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi FIMAA;
o) può invitare, su proposta del Presidente, alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
p) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
q) approva e modifica eventuali Regolamenti Federali previsti dal presente Statuto e non;
r) provvede alla modifica di Codici/Regolamenti/Accordi/Statuti Tipo approvati in prima istanza anche in Assemblea;
s) in caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, deve richiedere la certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi della Federazione, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/2010, che sia in posizione di terzietà;
t) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
u) nomina l'eventuale commissione per le trattative inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 4, lettera a-bis);
v) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 30 – Consiglio Nazionale: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione, decorsi cinque giorni dal ricevimento della richiesta scritta di convocazione motivata, provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi, con qualsiasi mezzo, a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non

si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono di norma palesi, con controprova. Sono segrete quando si vota per l'elezione della Giunta Esecutiva, dei Vicepresidenti ed in caso di persone in genere. Non sono ammesse deleghe.

8. Alle riunioni del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
9. Il regolamento Elettorale, che sarà approvato dal Consiglio Nazionale stesso, determina i tempi e le modalità di presentazione della candidatura alla carica Consigliere Nazionale.

Art. 31 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Presidenti delle FIMAA-Unioni Regionali/Interregionali e delle FIMAA-Associazioni Territoriali, nonché tra coloro i quali si candideranno ai sensi del comma 2 dell'Art. 19 del presente Statuto FIMAA.
2. Può essere altresì eletto alla carica di Presidente Nazionale – purché svolga la propria attività da almeno cinque anni e venga proposto da un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno il 10% dei voti complessivi, così come certificati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente – un imprenditore, che, ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto, fa parte del sistema FIMAA, o il legale rappresentante o l'amministratore con deleghe operative di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli.
3. Il Presidente:
   a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione; ne ha la firma, che può delegare;
   b) ha la rappresentanza politica della Federazione ed esercita l'azione politico-sindacale nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, avvalendosi della collaborazione dei membri di Giunta Esecutiva a cui siano attribuite, dalla Giunta Esecutiva, competenze o deleghe nelle materie determinate o di volta in volta oggetto di relazione. Ha potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema;
   c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi, coadiuvato dal Segretario Generale;
   d) su proposta del Segretario Generale, approva l'ordinamento degli uffici;
   e) propone al Consiglio, tra i suoi membri, l'elezione di 14 membri di Giunta;
   f) tra i 14 membri di Giunta eletti, ne indica 5 al Consiglio per la nomina come Vicepresidenti;
   g) ha facoltà di nominare, tra i 5 Vicepresidenti nominati dal Consiglio, un Vicepresidente Vicario;
   h) si avvale di un Comitato di Presidenza, composto dai Vice-Presidenti;
   i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Federazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
   j) può conferire e/o revocare incarichi professionali a persone di specifica competenza, chiedendone la ratifica alla Giunta Esecutiva;
   k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Federazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
   l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
   m) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
   n) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;

o) propone al Consiglio Nazionale la revoca del Segretario Generale;
p) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

4. Fuori dal caso previsto all'Art. 27 del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vicepresidente Vicario, ovvero in mancanza dello stesso, il Vicepresidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 32 – Giunta Esecutiva Nazionale

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, da 14 membri eletti dal Consiglio, e dal past President con diritto di voto. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Federazione e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
3. La Giunta:
   a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
   b) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
   c) propone al Consiglio i provvedimenti di esclusione, ai sensi dell'Art. 18 del presente Statuto;
   d) ha la gestione ordinaria della Federazione e approva il modello organizzativo;
   e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
   f) nomina i componenti di Commissioni e Comitati, se necessario;
   g) ratifica la nomina/elezione del Responsabile/Coordinatore Nazionale delle Consulte/Gruppi Commissioni FIMAA;
   h) predispone ogni anno, attraverso il Presidente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione, nonché il bilancio preventivo e li approva per sottoporli al Consiglio Nazionale ed all'Assemblea. In corso dell'esercizio, predispone e delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre al Consiglio Nazionale ed all'Assemblea;
   i) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di FIMAA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa FIMAA;
   j) nomina i componenti delle Commissioni/Consulte Nazionali FIMAA.
4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta o nel caso in cui egli cessi di ricoprire nell'Organizzazione di provenienza la carica in virtù della quale era stato eletto, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio utile nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.
5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi, salvo che si tratti di votazioni su persone in genere o su nomine. Non sono ammesse deleghe.

Art. 33 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema federale. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del D.Lgs. 27.1.1992 n. 88 e sue successive modifiche e integrazioni. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui agli articoli 2397 e 2399 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento, approvato dal Collegio stesso. Il Collegio ha funzioni di controllo della legalità degli atti della Federazione e del rispetto dei principi di corretta amministrazione e anche funzioni di controllo contabile. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei propri componenti, se non disciplinato da norme di legge richiamate in materia.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 34 – Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del Sistema FIMAA e del Sistema Confcommercio Imprese per l'Italia, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo di FIMAA.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, convocata dal Proboviro più anziano d'età, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. Può dotarsi di proprio Regolamento approvato dal Collegio stesso.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
   a) deliberativa sulle controversie tra soci della Federazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati di Organi della Federazione, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione alla Federazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo e negli altri casi previsti dal presente Statuto. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
   b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Federazione.
7. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 35 – Arbitrato

1. Le controversie tra Soci e Federazione, che non rientrino nelle competenze del Collegio dei Probiviri, sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'Art. 11, comma 1, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra liberi professionisti iscritti ad Ordini Professionali, anche in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 36 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, non appartenente alla categoria dei mediatori o agenti d'affari o agenti in attività finanziaria, è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
2. Il Segretario Generale:
   a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
   b) è responsabile della segreteria dei predetti organi associativi;
   c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi, assumendone le funzioni di segretario, quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio, e può presenziare ai lavori di Consulte, Gruppi, Commissioni e Comitati di cui al presente Statuto, nel qual caso ne assume, anche attraverso proprio delegato, la funzione di segretario;
   d) sovrintende gli uffici di FIMAA, assicurando il loro buon funzionamento;
   e) coordina ed è responsabile, sotto il profilo tecnico, delle attività organizzative e amministrative della Federazione;
   f) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Direttori e/o Segretari Territoriali/Regionali/Interregionali FIMAA degli altri livelli del sistema e delle loro articolazioni;
   g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta e indicati nelle varie poste del bilancio preventivo, con i relativi poteri di firma amministrativi e bancari;
   h) sottoscrive l'atto di conformità del bilancio consuntivo di corrispondenza dello stesso alle scritture contabili;
   i) assolve agli ulteriori compiti a lui delegati dal Presidente Nazionale o dagli altri Organi Federali. Le funzioni di Segretario Generale, qualora lo stesso non sia un dipendente Federale o di Società/Ente/Organismo promosso e controllato da FIMAA, possono essere attribuite a un dipendente della Confederazione, concordando, in tal caso, con apposito accordo scritto di distacco le relative condizioni economiche e normative tra la Federazione e la Confederazione stesse.
   j) l'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo

associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 37 – FIMAA Consulte Nazionali di Settore

Potranno essere istituite delle Consulte Nazionali di Settore della:

- Mediazione Immobiliare e Mandatari Immobiliari;
- Mediazione Merceologica;
- Mediazione Creditizia;
- Agenzia in Attività Finanziaria;
- Agenzia d'Affari

Le Consulte avranno il compito di rappresentare unitariamente, nell'ambito della Federazione, le istanze delle imprese iscritte ai vari livelli del rispettivo settore e di contribuire all'individuazione e all'elaborazione dell'azione politico-sindacale della Federazione. Sono escluse dalle competenze delle Consulte le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite agli Organi della Federazione. Le Consulte saranno Coordinate ciascuna da un Coordinatore Nazionale, eletto dalla Consulta stessa e ratificato dalla Giunta Esecutiva.

TITOLO VII
Risorse del sistema

Art. 38 – Contribuzione

1. Tutti i soci e le imprese iscritte hanno il dovere di corrispondere a FIMAA il/la contributo/quota ordinario/a, integrativo/a e minimo/a annuale, nonché quelli/e straordinari/e, secondo i parametri stabiliti ed approvati dal Consiglio Nazionale, nonché altri contributi deliberati dallo stesso Consiglio.
2. Il Presidente di FIMAA, sentita la Giunta, può agire in giudizio nei confronti dei soci morosi.
3. Qualora ricorrano comprovate e strutturali condizioni di difficoltà organizzativa tali da non consentire l'integrale e/o parziale assolvimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo, il Consiglio Nazionale, sulla base di proposte della Giunta Nazionale, potrà deliberare specifiche deroghe nei confronti del livello del sistema FIMAA in difficoltà, con appositi accordi di rateizzazione.
4. Salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i soci FIMAA possono esercitare i diritti sociali, nonché quello di elettorato attivo e passivo, solo se in regola con i versamenti dei contributi associativi.
5. La Federazione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura degli altri livelli territoriali/regionali/interregionali nei suoi confronti, con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili, a qualunque titolo, presso la Federazione.

Art. 39 – Fondo comune

1. I mezzi finanziari e le risorse economiche di FIMAA possono derivare da:

a) Contributi/quote annuali ordinari/e, integrativi/e, minimi/e e straordinari/e a carico di imprese iscritte, dei soci e delle imprese iscritte ai soci ai diversi livelli del sistema FIMAA;
b) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
c) apposito "Contributo di adesione contrattuale" ed altri similari contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 4, lettera a-bis), non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" a norma dell'art. 12 comma 7 dello Statuto Confederale;
d) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
e) entrate e contributi attribuiti a FIMAA da Autorità ed Enti pubblici e privati;
f) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore di FIMAA e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo;
g) corrispettivi della cessione di beni e della prestazione di servizi a favore dei soci o di terzi;
h) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso di FIMAA;
i) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi Federali;
j) contributi e somme derivanti dal Sistema Confederale ai suoi vari livelli;
k) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

2. FIMAA si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i beni immobili e mobili con essi eventualmente acquistati o pervenuti a vario titolo alla Federazione, costituiscono il fondo comune della FIMAA, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, ed alla costituzione delle riserve annuali.
4. Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 40 – Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario di FIMAA, ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.41 – Bilancio preventivo e d'esercizio
Annualmente la Giunta Esecutiva predispone il bilancio consuntivo, attraverso il Presidente FIMAA, relativo all'esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e, dopo propria approvazione, li sottopone al Consiglio Nazionale e poi all'Assemblea per la approvazione e ratifica. Il Bilancio consuntivo è sottoscritto, con atto di conformità, dal Segretario Generale FIMAA, in merito alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili. Il bilancio consuntivo è predisposto secondo le raccomandazioni e indicazioni Confederali sull'argomento, nonché secondo lo schema predisposto dalla Confcommercio imprese per l'Italia stessa.

TITOLO VIII
Norme finali

Art. 42 – Scioglimento della Federazione
In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto alla Confcommercio – Imprese per l'Italia o ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 43 – Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dallo Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia e dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.